

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2001
che fissa il limite d'intervento per le mele per la campagna 2001/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto elencato nell'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri strutturali generalizzati che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1511/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito un limite d'intervento per le mele per la campagna 2000/2001. Poiché per tale prodotto sussistono le condizioni stabilite dal succitato articolo 27, è necessario fissare un limite d'intervento per le mele per la campagna 2001/2002.
- (3) È opportuno fissare il limite d'intervento per le mele in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati. Occorre inoltre stabilire per tale prodotto il periodo di riferimento necessario per valutare il superamento del limite d'intervento.
- (4) In applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna

successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze di tale superamento e fissare una riduzione proporzionale alla sua entità rispetto alla produzione.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2001/2002 il limite d'intervento per le mele è fissato a 495 700 tonnellate.
2. Il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1° giugno 2001 e il 31 maggio 2002.

Articolo 2

Se il quantitativo di mele ritirato nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite fissato all'articolo 1, paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro stabilita in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96 è ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione in base alla quale è stato calcolato il suddetto limite.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 16.